

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 39/05/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in epigrafe la sig.ra Gl. Li., rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di accertamento n. Omissis per l'anno d'imposta 2004 e chiedeva:

- in via pregiudiziale di accertare la nullità dell'avviso di accertamento per lesione dei diritti di difesa del contribuente, in quanto privo dei requisiti minimi di motivazione posti dalla normativa tributaria;
- nel merito di accertare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impositivo in quanto l'importo percepito non costituirebbe reddito, ma si tratterebbe di rimborso del finanziamento soci;
- chiedeva, inoltre, di condannare l'Ufficio alle spese di giudizio e la trattazione del ricorso in pubblica udienza,

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como si costituiva ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso di parte e la conferma dell'accertamento impugnato.

In data 20/04/2010 la ricorrente presentava istanza di sospensione della riscossione relativa alla cartella di pagamento n. Omissis corredata da n. 4 allegati.

Con Ordinanza n. 8/05/11, depositata il 10/02/2011, la Commissione, "tenuto conto dell'elevato importo della somma già iscritta e per la quale è stata già emessa la cartella di pagamento in costanza di ricorso e considerato che nonostante l'apparente diverso tenore letterale dell'istanza prodotta, deve considerarsi che la stessa abbia per oggetto l'esecuzione dell'atto impugnato, trattandosi come detto di cartella di pagamento emessa in costanza di ricorso", accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato avanzata dalla ricorrente.

In data 23/02/2011 la ricorrente depositava memorie aggiuntive con n. 7 allegati ed insisteva per l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

All'odierna pubblica udienza il difensore della ricorrente illustra i motivi esposti negli atti prodotti; l'Ufficio si rimette agli atti; la Commissione riserva la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per lesione dei diritti di difesa del contribuente. Da una semplice lettura dell'atto impugnato sono ben evidenziate le motivazioni dalle quali è scaturito l'atto di accertamento (acquisizione di copia dei conti correnti bancari e postali per il periodo accertato giusta autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia; l'invito a fornire dati, notizie ecc..., attività svolte nel corso dei contraddittori e le risultanze delle indagini svolte) per cui la motivazione esposta è sufficiente per consentire alla ricorrente di approntare una buona difesa come si rileva peraltro anche dal ricorso introduttivo.

La Commissione osserva, inoltre, che la procedura del contraddittorio si è regolarmente svolta tra le parti e che il contenuto delle attività svolte è stato puntualmente riportato nell'atto.

Nel merito, la Commissione rileva che l'Ufficio contesta alla ricorrente il mancato assoggettamento a tassazione delle somme versate nel corso dell'anno 2004, a mezzo di assegni bancari, dal sig. Gi. Gi. a favore della ricorrente per un ammontare

complessivo di € 387.343,00 (versamenti eseguiti in data 1/4/2004 per € 180.760,00 e in data 14/10/2004 per € 206.583,00), ritenendo tali versamenti appartenenti alla categoria dei "redditi diversi" e perciò assoggettabili ai sensi dell'art. 67 del DPR. 22/12/1986 n. 917 giacché la ricorrente non avrebbe fornito prove certe a sostegno della propria tesi sostenuta, mentre la ricorrente eccepisce che tali versamenti, ricevuti nel corso del 2004, sarebbero relativi alla restituzione del Finanziamento Soci e, pertanto, non assoggettabili ad alcuna tassazione in quanto non avrebbero alcuna natura reddituale.

Dagli atti prodotti e, in particolare dai 7 allegati depositati dalla ricorrente con le memorie aggiuntive, viene provato che la sig.ra Gl., accertasi che un vecchio Finanziamento Soci di Lire 6.248.412.347 risultava integralmente azzerato e al 31/12/2008 nessun importo era stato da lei percepito, decideva, da un lato, di cedere la propria partecipazione detenuta nella società (cessione effettuata con 2 atti separati il 15/6/2001 e 12/7/2002 - allegato n. 7 e 8 al ricorso) e, dall'altro, di richiedere al fratello (amministratore della società) la parte del Finanziamento Soci di sua spettanza.

Dopo una lunga ed accesa controversia con il fratello Gi. Gi. (definita in via bonaria e quindi senza procedimenti giudiziari), la ricorrente accettava di ricevere dallo stesso dei versamenti rateali che le sono stati corrisposti sia come corrispettivo delle due cessioni sia a titolo di rimborso del Finanziamento Soci negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 di cui relativamente all'anno 2004 (in contestazione) ammontavano ad € 387.343,00.

Rilevato che la plusvalenza derivante dalla cessione quote GIEM è stata regolarmente assoggettata a tassazione dalla sig.ra Gi. negli anni 2001 e 2002; visti i prospetti allegati alle memorie aggiuntive dai quali risulta che l'importo complessivamente incassato (per cessione quote e per rimborso della parte del Finanziamento Soci di spettanza della ricorrente) corrisponde a quanto la ricorrente ha effettivamente incassato negli anni dal 2001 al 2004 (allegati 3, 4, 5, e 6); ritenuto che l'importo di £ 387.343,00, incassato dalla sig.ra Gi. nell'anno 2004, si riferisce senza dubbio all'importo relativo all'ultima quota della restituzione della parte del Finanziamento Soci di sua spettanza; ne consegue che l'importo incassato non ha natura reddituale (cfr. Ris. Min. n. 79/E del 31/05/2001 e Norma di Comportamento n. 162 del gennaio 2006 dell'Associazione Dottori Commercialisti - allegati 5 e 6) giacché i finanziamenti erogati dai soci alla società, a titolo infruttifero o onerosi, poiché debiti soggetti all'obbligo di restituzione da parte della società, in caso di rimborso, non determinano l'attivazione della presunzione di cui all'art. 47, comma 1 del TUIR; in sostanza detti finanziamenti non incrementano il costo fiscale della partecipazione e, quindi, la loro restituzione è fiscalmente irrilevante.

Per questi motivi la Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio in quanto la documentazione probante la restituzione dell'ultima quota della parte del Finanziamento soci, di spettanza della ricorrente, è stata prodotta solo in sede di ricorso con gli allegati alle memorie aggiuntive depositate il 23/2/2011.

DISPOSITIVO

La Commissione accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.